

<b>OGGETTO:</b>	<b>GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento biennale del servizio di</b>
	<b>CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FERMO - CIG 5941430F20</b>

#### **Quesito n.1.**

Per quanto previsto dal punto 9.9 del Disciplinare "Cauzione provvisoria" Vogliate confermarci che l'obbligo di copertura a titolo di sanzione pecuniaria per ogni mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali delle dichiarazioni rese dal concorrente in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, potrà essere contenuto all'interno della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e che pertanto non vi è a carico dell'offerente l'obbligo di produrre due polizze fideiussorie distinte e separate.

#### **Risposta al quesito n.1.**

Questa Stazione Appaltante **non conferma** l'affermazione sopra espressa ribadendo l'obbligo espresso al § 9.9 del Disciplinare di gara di provvedere alla copertura dell'eventuale sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. con separata cauzione come di seguito specificato:

*"mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Fermo, con accredito sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT86P0615069459T20300051673, con valuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e con la seguente causale "cauzione provvisoria ex art 38, comma 2 bis del Codice per la gara del servizio brokeraggio Provincia di Fermo" in tal caso, la copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta "A - Documenti amministrativi".*

Si evidenzia che, nel caso in cui non trovi applicazione la sanzione ex art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tempestivamente tramite bonifico con spese a carico del destinatario.

#### **Quesito n.2.**

Per quanto previsto all'articolo 1 del Capitolato d'Oneri per quanto all'assistenza tecnica e legale Vogliate confermarci che la prestazione richiesta al broker sarà quella di supportare tecnicamente il legale eventualmente incaricato (laddove necessario segnalato dal broker medesimo) e che l'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Inoltre, sempre in relazione allo stesso punto, laddove si chiede al broker di trasmettere copia della perizia redatta da proprio perito assicurativo, poiché tali perizia sono in carico a periti assicurativi e che quindi tale attività esula da quella propria del broker, vogliate confermarci che tale richiesta sarà soddisfatta dal broker attraverso la segnalazione della necessità o meno di affidare la pratica ad un perito di parte, la segnalazione del nominativo dello stesso e solleciti al perito della Compagnia in merito alla sua attività.

#### **Risposta al quesito n.2.**

In merito alla prima parte del presente quesito, si conferma che la prestazione richiesta al broker è quella di ausilio (tecnico e/o giuridico) a supporto della definizione economica del sinistro. Facendo riferimento alla seconda parte del quesito in argomento, supponendo si riferisca alla disposizione dell'art. 1 che recita: "Per i sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta da proprio perito assicurativo e ogni altra documentazione

*idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato", la prestazione richiesta al broker è volta ad ottenere dal predetto professionista una valutazione tecnico professionale sulla gestione dei sinistri passivi, attraverso proprie valutazioni, con ogni strumento destinato a meglio determinare le scelte in merito, se del caso, anche attraverso gli strumenti riprodotti nel suesteso quesito.*

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli